

Procedura telematica per l'istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione ai sensi dell'art.55 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di prodotti farmaceutici a favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione del Veneto.

VERBALE DELLA SETTIMA SEDUTA RISERVATA DI ESAME DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE/ABILITAZIONE ALLO SDA

Il giorno 04.08.2021 alle ore 9.00 presso la sede dell'U.O.C. CRAV di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio 1 - Padova, la dott.ssa Sandra Zuzzi, Direttore del citato U.O.C., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 12.02.2021, procede all'esame delle richieste pervenute dal giorno 12.05.2021 fino il giorno 04.08.2021 per l'abilitazione/ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) avente ad oggetto la fornitura di "prodotti farmaceutici a favore degli Enti del Servizio Sanitario della Regione del Veneto." istituito, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016, con la succitata Deliberazione e provvede all'assunzione delle determinazioni conseguenti.

Alla seduta sono altresì presenti il Dott.ssa Monica Zanirato Crepaldi, in qualità di testimone, e la Dott.ssa Serena Cosaro, in qualità di testimone e segretario verbalizzante, entrambi funzionari in servizio presso la succitata U.O.C. CRAV di Azienda Zero.

Le categorie oggetto del presente SDA sono le seguenti:

- 1) farmaci
- 2) emoderivati
- 3) emostatici
- 4) prodotti dietetici
- 5) vaccini
- 6) soluzioni infusionali
- 7) mezzi di contrasto
- 8) sacche parenterali
- 9) farmaci da importazione
- 10) gas medicali
- 11) antisettici e disinfettanti

Le ditte che hanno inoltrato domanda di partecipazione sono le seguenti:

- 3C PHARMA S.R.L.
- ABIOGEN PHARMA S.P.A.
- ABBOTT S.R.L.
- ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.
- ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS S.R.L.
- ALLIANCE PHARMA S.R.L.
- AMGEN S.R.L.
- ASTRO-PHARMA G.M.B.H.
- BAUSH&LOMB IOM S.P.A.
- BAXTER S.P.A.
- BAYER S.P.A.
- BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.
- BIOINDUSTRIA LIM S.P.A.
- BIOPROJET ITALIA S.R.L.
- BIOTEST ITALIA S.R.L.
- BRACCO IMAGING ITALIA
- BRISTOL MYERS SQUIBB
- CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED
- CSL BEHRING S.P.A.

- CURIUM ITALY S.R.L.
- DIAPATH S.P.A.
- DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.
- EG S.P.A.
- EUROCEPT INTERNATIONAL BV
- FERRING S.P.A.
- FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.
- FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L. CON SOCIO UNICO
- G.L. PHARMA ITALY S.R.L.
- GLAXOSMITHKLINE S.P.A.
- GRIFOLS ITALIA S.P.A.
- GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.
- GUERBET S.P.A.
- GUERBET SA
- INTERLABO S.R.L.
- ITALFARMACO S.P.A.
- JANSSEN-CILAG S.P.A.
- JUNIA PHARMA S.R.L.
- L.MOLTENI & C. S.P.A.
- LABORATORIO FARMACOLOGICO MILANESE S.R.L.
- LEADIANT BIOSCIENCES LIMITED
- LEO PHARMA S.P.A.
- MERCK SERONO
- MONICO S.P.A.
- MSD ITALIA S.R.L.
- NEOPHARMED GENTILI S.P.A.
- NEOVII PHARMACEUTICALS AG
- NORDIC PHARMA S.R.L.
- NORGINE ITALIA S.R.L.
- ORION PHARMA S.R.L.
- OTTOPHARMA S.R.L.
- PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY S.R.L
- PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.
- PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.
- POLIFARMA S.P.A.
- RECORDATI RARE DISEASES ITALY SRL
- S.A.L.F. S.P.A.
- SANDOZ S.P.A.
- SANOFI S.R.L.
- SOFAR S.P.A.
- SOOFT ITALIA S.P.A.
- SUN PHARMA ITALIA S.R.L.
- UCB PHARMA S.P.A.
- VIATRIS PHARMA S.R.L.
- VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA ITALIA S.R.L.
- VIFOR PHARMA ITALIA S.R.L.
- ZAMBON ITALIA S.R.L.
- ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Il Seggio di Gara prende atto delle dichiarazioni rese dalle ditte ZAMBON ITALIA S.R.L., ABBOT S.R.L., L.MOLTENI & C. S.P.A., PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL, FERRING S.P.A., GRIFOLS S.P.A., GRUNENTHAL ITALIA S.R.L. e BAYER SPA nella parte Dichiarazione Integrative del DGUE in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.lgs. 50/2016 ed esaminate e condivise le ragioni ivi esposte dagli operatori economici decide che nessuno dei fatti o atti segnalati costituiscono al momento elementi rilevanti ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura. In particolare, le circostanze comunicate dagli operatori economici allo stato non si ritiene costituiscano grave illecito

professionale e siano tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità degli operatori economici per gli effetti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 né integrino, valutata la gravità della violazione contestata e le ragioni alla base della mancata consegna, quelle significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione oggetto della successiva lett. c-ter) del medesimo art. 80.

Il Seggio di Gara prende atto delle dichiarazioni rese dalle ditte BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. e MSD ITALIA S.R.L. nella parte III lett. C del DGUE in merito ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016 ed esaminate e condivise le ragioni ivi esposte dall'operatore economico decide che nessuno dei fatti o atti segnalati costituiscono al momento elementi rilevanti ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura. In particolare, le circostanze comunicate dall'operatore economico allo stato non si ritiene costituiscano grave illecito professionale e siano tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico per gli effetti di cui all'art. 80, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 né integrino, valutata la gravità della violazione contestata e le ragioni alla base della mancata consegna, quelle significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione oggetto della successiva lett. c-ter) del medesimo art. 80.

Inoltre, il Seggio di Gara prende atto delle dichiarazioni contenute nella documentazione amministrativa prodotta dalla concorrente SANOFI S.P.A., assumendo per l'effetto le seguenti determinazioni:

- 1) in relazione agli obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza del lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, nonché in ordine alle false dichiarazioni di cui l'operatore economico si fosse reso gravemente colpevole, il Seggio di Gara, valutate le circostanze illustrate dal concorrente, esaminate e condivise le ragioni addotte dall'operatore economico medesimo, ritiene che allo stato la circostanza dichiarata non sia tale da incidere sulla partecipazione alla presente procedura di gara non costituendo causa di esclusione in ragione del fatto che il delitto non è ricompreso tra quelli di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 né comporta, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, né include da ultimo la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 2) in ordine all'annotazione presso il casellario ANAC, il Seggio di Gara, considerata l'intervenuta scadenza dell'interdizione alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e preso atto della pendenza di ricorso avverso la citata annotazione, nonché considerato come la medesima annotazione precisa espressamente che la stessa "non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche", ritiene che la circostanza segnalata non sia tale da avere effetti in ordine alla possibilità di partecipazione dell'operatore economico alla presente procedura di gara;
- 3) con riferimento alle sanzioni amministrative di cui la concorrente ha comunicato di essere stata destinataria ed alle ulteriori fattispecie segnalate ex D.Lgs. 152/2006, esaminate le circostanze comunicate e considerato che le stesse non paiono integrare alcuna fattispecie di esclusione automatica dalle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente, si ritiene che le stesse non abbiano alcun effetto allo stato in ordine alla capacità di partecipazione dell'operatore economico alla procedura di gara;
- 4) quanto alle circostanze segnalate ex art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, esaminate le stesse e valutata l'assenza allo stato di un provvedimento definitivo di condanna recante la pena accessoria di divieto dalla partecipazione ai pubblici incanti nonché attesa l'intervenuta archiviazione del procedimento ANAC, il Seggio di Gara ritiene che nessuna costituisca al momento elemento rilevante ai fini dell'eventuale esclusione dalla procedura, secondo il disposto dell'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Preso atto di quanto sopra esposto il RUP ritiene che nessuno dei fatti o atti segnalati costituisca al momento elemento rilevante ai fini dell'esclusione dalla procedura non essendo tali – per la modesta entità delle stesse e/o il lasso di tempo decorso dalla loro commissione - da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'operatore economico offerente né integrando le restanti fattispecie di esclusione previste dalla normativa vigente.

Per i seguenti operatori economici, essendo state rilevate delle carenze o irregolarità nella documentazione amministrativa prodotta a corredo della domanda di ammissione, verrà disposta l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art 83 comma 9, ai fini della regolarizzazione, per le relative motivazioni riportate:

1. Le ditte FRESENIUS KABI ITALIA SRL, BAUSCH & LOMB IOM S.P.A., SOOFT ITALIA S.P.A., ZAMBON ITALIA S.R.L., SANDOZ S.P.A., ITALFARMACO S.P.A., FIDIA FARMACEUTICI S.P.A., OTTOPHARMA S.R.L., SOFAR S.P.A., FERRING S.P.A. e BRACCO IMAGING ITALIA non hanno allegato alla domanda di ammissione presentata la marca da bollo invalidata;
2. Le ditte PFIZER ESTABLISHED MEDICINE ITALY SRL, VIATRIS PHARMA S.R.L. e VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHARMA ITALIA S.R.L non hanno allegato il documento "Domanda di ammissione e dichiarazione integrativa DGUE";
3. Le ditte L.MOLTENI & C. S.P.A. e CURIUM ITALY S.R.L. hanno allegato la marca da bollo ma non invalidando la stessa;
4. Le ditte JUNIA PHARMA S.R.L. e BRISTOL MYERS SQUIBB non hanno allegato alla domanda di ammissione la "Dichiarazione sostitutiva dati anagrafici".
5. La ditta DIAPATH S.P.A. non ha allegato alla domanda di ammissione il DGUE; inoltre, si richiede comprova di invalidazione della marca da bollo.
6. La ditta ABIOTEN PHARMA S.P.A. non ha allegato alla domanda di ammissione la "Dichiarazione sostitutiva dati anagrafici", la marca da bollo invalidata, il DGUE come richiesto da Capitolato.
7. La ditta BIOPROJET ITALIA SRL non ha allegato alla domanda di ammissione la marca da bollo invalidata, la carta d'identità in corso di validità del sottoscrittore e non ha fornito alcuna specifica riguardo la comunicata violazione degli obblighi fornita nella parte "MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI" presenti nel DGUE al punto C ai sensi dell'art.80 c. 5 lett. a).
8. La ditta ASTRO-PHARMA G.M.B.H. non ha fornito alcuna specifica riguardo la comunicata violazione degli obblighi fornita nella parte "MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI" presenti nel DGUE al punto B ai sensi dell'art.80 c. 4.
9. La ditta ALLIANCE PHARMA S.R.L. non ha allegato alla domanda di ammissione presentata la procura del sottoscrittore.

Si rinvia a successivo apposito verbale la determinazione finale in ordine alla loro ammissione o meno allo SDA.


Inoltre, per le ditte PHARMAIDEA S.R.L., FARMA GROUP S.R.L. ed EMERGENT ITALY S.R.L. l'ammissione viene rinviata a fase successiva essendo ancora in corso l'istruttoria.

Alle ore 14.30 si chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Seggio di gara:

Dott.ssa Sandra Zuzzi



Dott.ssa Monica Zanirato Crepaldi



Dott.ssa Serena Cosaro

